

**DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2016
649/2016/R/GAS**

**RIFORMA, DELL'AUTORITÀ, DEL MERCATO GAS 2013 – MECCANISMO PER LA
PROMOZIONE DELLA RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI PLURIENNALI DI
APPROVVIGIONAMENTO DI GAS NATURALE NEGLI ANNI 2014-2016. QUANTIFICAZIONE
DEFINITIVA DEGLI IMPORTI SPETTANTI E ULTIME DETERMINAZIONI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 novembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione 196/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 447/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 579/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 579/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 7 novembre 2014, 549/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 549/2014/R/GAS);
- il Regolamento del sistema di garanzie (di seguito: Regolamento), pubblicato da Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) in data 28 ottobre 2013;
- il decreto cautelare *ante causam* del Consigliere delegato del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sezione Seconda, 29 novembre 2013, 1310/2013;
- le ordinanze del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 1425 e 1426 del 20 dicembre 2013 e 53 del 14 gennaio 2014 (di seguito: Ordinanze Tar);

- le sentenze del Tar Lombardia, Sezione Seconda, 2030, 2039, 2040 e 2041 del 28 e 29 settembre 2015 (di seguito: Sentenze Tar).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della legge 481/95, l’Autorità:
 - è investita di una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
 - deve armonizzare gli obiettivi generali, tra cui la tutela del cliente finale, con quelli economico-finanziari degli operatori.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 196/2013/R/GAS, l’Autorità ha completato la riforma della regolazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, a partire dall’1 ottobre 2013 (di seguito: Riforma gas 2013);
- parti integranti della riforma sono gli strumenti di gradualità, introdotti con la deliberazione 196/2013/R/GAS, tra cui il meccanismo per la promozione della rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (di seguito: Meccanismo 2014-2016);
- con la deliberazione 447/2013/R/GAS, l’Autorità ha definito le procedure operative per l’implementazione del Meccanismo 2014-2016, prevedendo, tra l’altro:
 - al comma 5.4, l’aggiornamento annuale, entro il mese di novembre, per tre anni a partire dal 2014, dell’elemento A_{PR} ;
 - al comma 6.2, l’ultima erogazione, entro dicembre 2016, nella misura del 100% dell’importo $A_{PR,i}$ aggiornato al 2016 ($A_{PR,i}^{16}$) al netto di quanto già erogato negli anni 2014 e 2015;
 - al comma 6.3, l’erogazione pro quota nel caso in cui l’apposito conto non sia capiente;
- ai fini dell’aggiornamento dell’elemento A_{PR} , è necessario calcolare i nuovi parametri dell’Indice di costo medio efficiente di approvvigionamento di lungo periodo in Italia (di seguito: Indice P_{TOP}); e che essi sono:
 - i parametri k e q di cui al punto 4 dell’Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS;
 - il costo medio annuo efficiente, per il trasporto internazionale, dal punto di consegna contrattuale alla frontiera italiana (di seguito: QT_{int}) di cui al punto 6, lettera a) dell’Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS;
 - il costo medio annuo, per il trasporto nazionale, dalla frontiera italiana al PSV di cui al punto 6, lettera b) di cui all’Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 579/2013/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - proceduto all’ammissione al Meccanismo 2014-2016;
 - determinato i valori iniziali degli importi $A_{PR,i}$ per il 2013 ($A_{PR,i}^{13}$);
 - determinato i valori degli importi G_i da versare a Cassa a titolo di garanzia per il 2013;
- con la deliberazione 549/2014/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro, determinato, confermandoli rispetto al 2013:
 - i valori degli importi $A_{PR,i}^{14}$;
 - i valori gli importi G_i da versare a Cassa a titolo di garanzia per il 2014;
- con la deliberazione 556/2015/R/GAS, l’Autorità ha, tra l’altro:
 - determinato, confermandoli rispetto al 2014, i valori degli importi $A_{PR,i}^{15}$;
 - corretto gli importi $A_{PR,i}$ spettanti alle società che, beneficiando degli effetti delle Ordinanze Tar, hanno depositato, in seguito alle Sentenze Tar, con due anni di ritardo, le garanzie necessarie al perfezionamento dell’ammissione al Meccanismo 2014-2016.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- dalle evidenze a disposizione dell’Autorità si conferma, rispetto al 2015, la rilevanza delle rinegoziazioni dei contratti di approvvigionamento di gas di lungo periodo e che tali rinegoziazioni hanno portato all’inserimento dei prezzi di mercato tra i parametri di riferimento e alla flessibilizzare degli obblighi di ritiro del gas naturale;
- la Riforma gas 2013, spostando il paradigma di prezzo dai contratti di lungo termine ai valori di mercato, ha contribuito alla rinegoziazione dei primi, secondo le evidenze richiamate, nel periodo di operatività del Meccanismo 2014-2016; e che con, la fine di quest’ultimo, viene meno anche la funzione di copertura dei clienti serviti in tutela nel caso di picchi dei prezzi di mercato superiori ai costi dei contratti di approvvigionamento di gas di lungo periodo;
- l’Indice P_{TOP} , nei suoi parametri k e q , è aggiornato annualmente per fornire una rappresentazione sintetica, a partire dai costi effettivi di approvvigionamento di lungo periodo del campione di contratti considerato, limitata all’anno termico appena concluso, secondo la metodologia di cui ai punti 3 e 4 dell’Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS;
- l’Indice P_{TOP} definisce, con riferimento a ciascun anno termico, una relazione funzionale tra i richiamati costi effettivi e l’andamento di un paniere esclusivamente di prodotti *oil*, storicamente rappresentativo dei contratti di approvvigionamento di lungo periodo; e che l’andamento dei costi effettivi dipende solo in parte da quello dei prodotti *oil* per effetto ormai della presenza nel campione analizzato di contratti di lungo periodo indicizzati a riferimenti di mercato;
- sulla base dei dati a disposizione relativi all’anno termico 2015/2016 i valori medi annui dell’Indice P_{TOP} , riportato al PSV, pari a 5,094820 €/GJ e della componente a

copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso $C_{MEM,t}$ pari a 5,045574 €/GJ sono tali da non produrre alcun effetto sul valore dell'elemento A_{PR} precedentemente definito.

RITENUTO OPPORTUNO:

- aggiornare, per l'anno 2016, tutti i parametri funzionali al calcolo di cui al punto successivo;
- definire, a conclusione del Meccanismo 2014-2016:
 - il valore finale unitario in €/GJ dell'elemento A_{PR} di cui al comma 10.5 della deliberazione 447/2013/R/GAS, pari al valore dell'elemento A_{PR}^{16} ;
 - il valore finale degli importi $A_{PR,i}$ pari al valore degli importi $A_{PR,i}^{16}$;
- dare disposizioni a Cassa affinché proceda alla regolazione degli importi $A_{PR,i}$ secondo quanto previsto dai commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 447/2013/R/GAS, utilizzando il criterio pro-quota in caso di insufficiente capienza del conto C_{PR} e completando l'erogazione non appena possibile;
- notificare il presente provvedimento a Cassa, nonché a ciascuna delle imprese di ammesse al Meccanismo 2014-2016 ai sensi della deliberazione 579/2013/R/GAS, con indicazione delle sole informazioni rese da ciascuna impresa

DELIBERA

1. di determinare, quale valore finale unitario del Meccanismo 2014-2016, il valore dell'elemento A_{PR} pari a 0,856801 €/GJ;
2. di ritenere concluso l'effetto del Meccanismo 2014-2016, introdotto con la riforma del mercato gas italiano, voluta dall'Autorità nel 2013;
3. di aggiornare, ai fini del calcolo dell'Indice $P_{TOP 16}$, riportato al PSV:
 - a) i valori dei parametri k e q di cui al punto 4 dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS pari a $k = +4,966145$ e $q = +0,814704$;
 - b) il valore di cui al punto 6, lettera a) dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS pari a 0,441408 €/GJ;
 - c) il valore di cui al punto 6, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS pari a 0,292053 €/GJ;
4. di determinare, come riportato in Allegato A al presente provvedimento il valore finale degli importi $A_{PR,i}$, ai sensi del punto 2, dell'Allegato A alla deliberazione 447/2013/R/GAS;
5. di dare disposizioni a Cassa affinché proceda alla regolazione degli importi $A_{PR,i}$ secondo quanto previsto dai commi 6.2 e 6.3 della deliberazione 447/2013/R/GAS, utilizzando il criterio pro-quota in caso di insufficiente capienza del conto C_{PR} e completando l'erogazione non appena possibile;
6. di notificare il presente provvedimento a Cassa, nonché a ciascuna impresa riportata in Allegato A, con indicazione delle sole informazioni rese dalla medesima impresa;

7. di pubblicare il presente provvedimento, ad eccezione dell'Allegato A in quanto contenente dati ed informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

10 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni